



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per
il lavoro e la formazione
Divisione I*

ASSOLAVORO

ASSOSOMM

**p.c. Direzione Generale per
l'attività ispettiva**

Oggetto: agenzie di somministrazione specialistiche di cui agli *articoli 4, 5* a seguito dell'abrogazione dell'articolo *20 comma 3* del *decreto legislativo n. 276/2003* di cui al *decreto legislativo n. 81/2015*. Chiarimenti.

A seguito di alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni contenute negli *articoli 4 e 5* del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* nel testo dopo le modifiche di cui al *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, è stato chiesto un parere al competente Ufficio legislativo riguardante il regime giuridico applicabile alle agenzie di lavoro in regime di somministrazione specialista già iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro, a titolo provvisorio o a titolo definitivo, ai sensi degli *articoli 4, 5* e dell'abrogato *articolo 20* del *decreto legislativo n. 276/2003*.

Il quesito ha riguardato anche il corrispondente regime giuridico delle società che presentano nuova domanda di iscrizione ai sensi dei medesimi *articoli 4, comma 1 lettera b)* e *5* del citato decreto nel testo ancora vigente pur dopo l'intervenuta abrogazione del citato *articolo 20 comma 3* che conteneva un elenco di settori di attività per i quali era ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

L'intervenuta abrogazione della citata disposizione appare conforme alla ratio dell'intervento legislativo operato dal *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* e che si manifesta già nella definizione della "somministrazione di lavoro" contenuta nell'*articolo 30* ("il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del *decreto legislativo n. 276/2003*, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti.....")

Con l'abrogazione si rende ora possibile la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi settore di attività parallelamente a quanto avviene per i contratti di somministrazione a tempo determinato con l'abolizione dei limiti costituiti dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'*articolo 20 comma 4*.

Ciò premesso e considerato il regime autorizzatorio delle agenzie di somministrazione è sempre contenuto nel *decreto legislativo n. 276/2003*, in particolare negli *articoli 4 e 5* del decreto.

In base a tali articoli, come afferma il parere dell'Ufficio legislativo del 30 maggio 2016 (prot. n. 29/0003443/P) "pur essendo stato eliminato il sistema delle causali nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al *comma 3, lettere da a) ad h)* dell'*art. 20 D. Lgs 276 cit.*, il differente regime autorizzatorio, tuttora vigente, sembra comunque giustificato dal diverso, e più ampio, campo di attività delle agenzie di cui all'*art 4, comma 1, lettera a)*, le quali somministrano lavoratori a tempo determinato

e a tempo indeterminato (sezione I dell'albo delle agenzie per il lavoro), *rispetto a quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma, abilitate alla sola somministrazione di lavoro a tempo indeterminato*" (sezione II dell'albo delle agenzie per il lavoro).

Di conseguenza possono essere confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio ai sensi degli *articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276/2003*, sulla base dei medesimi requisiti, anche finanziari (*articolo 5 comma 3*), presenti al momento del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e non anche di quelli "più gravosi" previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista di cui alla *lettera a) dell'articolo 4, comma 1, e art 5 comma 2, del Dlgs n. 276/2003* le quali possono invece somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

In ogni caso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20 %, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l'utilizzatore.

dr. Salvatore Pirrone

F.to digitalmente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

MC/ST

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"